

RG 56-1/2025

**RG 1/2025 PIANO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
OMOLOGATO**



PROC. UNIT. 56-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

DEPOSITATA E PUBBLICATA  
IL 06/05/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

Il Giudice dott. Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il ricorso nel proc. 56-1/2025 depositato il 25-02-2025 da:

**SILVESTRO GIARDINA**, nato a Palermo (PA) il 25/03/1981, C.F.: GRDSVS81C25G273U, residente a Silea (TV), Via Giuseppe Verdi, 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Moscon (C.F. MSCMHL66A44L407X) del Foro di Treviso tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV)

per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma 4 CCI;

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che Giardina è residente a Silea (TV);
- il ricorrente è consumatore in stato di sovraindebitamento;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;
- con decreto ex art. 70 CCI del 5-3-2025 veniva aperta la procedura, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, disposte le



misure richieste della sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente, e il debitore veniva autorizzato a norma dell'art. 67 co. 5 CCI a proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario, che risultava in regolare ammortamento;

- nel termine fissato dal Giudice nel citato decreto i soli creditori Agenzia delle Entrate -Riscossione e Regione Veneto hanno precisato i loro rispettivi crediti senza depositare osservazioni, contestazioni o opposizioni, come attestato dal Gestore con la comunicazione in data 7-4-2025, nella quale dà atto di aver recepito le indicazioni dei creditori;

Evidenziato che il piano e la proposta prevedono:

- un arco temporale di quattro anni;
- disponibilità per il piano: € 144.136,93= (comprensivo dell'importo di € 124.936,93= del mutuo ipotecario che verrà pagato in continuità e dell'importo di € 19.200,00= relativo alla quota di stipendio messa a disposizione, nonché di quanto si ricaverà al termine del piano dalla vendita di due autovetture):
- il pagamento dei:
  - crediti prededucibili per l'intero;
  - crediti ipotecari per l'intero;
  - crediti privilegiati art. 2751 bis n.2 per l'intero;
  - crediti privilegiati grado xx° per l'intero;
  - crediti chirografari nella misura del 3,06%.

Ritenuto in conclusione che sussistono le condizioni di ammissibilità e fattibilità nonché di convenienza della proposta per l'omologa del piano.

PQM

Visto l'art. 70 CCI

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da SILVESTRO GIARDINA, nato a Palermo (PA) il 25/03/1981, C.F.: GRDSVS81C25G273U.

Dichiara chiusa la procedura.



Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.

Dispone quanto alla fase esecutiva che:

- tutte le somme destinate ai creditori siano versate nel conto della procedura;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
  - depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
  - segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
  - depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano, indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.

Treviso, li 5 maggio 2025

Il GIUDICE

Bruno Casciarri

